



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

CONVENZIONE

TRA

**l'Università degli Studi di Messina** (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore *pro tempore* Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it.

E

**il Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International** (d'ora in avanti Rotary), con sede legale in Catania, P.zza Ludovico Ariosto n. 29, C.F. 93181730875, rappresentato ai fini del presente atto dal suo Governatore *pro tempore* per l'anno rotariano 2019-2020, Prof. Ing. Alfio Di Costa, nato a Prato (FI) il 16.02.1959 e domiciliato per la carica presso la sede legale del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, PEC: rotary2110@pec.it.

PREMESSO CHE

- **l'Università** ha tra le proprie strutture didattiche speciali, **l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico** (di seguito indicato come "**OVUD**"), con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata, che promuove, organizza e gestisce attività generiche e specialistiche, finalizzate alla didattica, alla ricerca ed alla cura, operando in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti dell'Ateneo e del territorio di competenza, e che ha come obiettivo principale la tutela e la protezione del benessere degli animali favorendo, all'uopo, la ricerca e lo studio;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";
- l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società

- persegue una terza missione che mira, anche attraverso la formazione e la didattica, alla valorizzazione economica della ricerca;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca, che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
  - l'OVUD contribuisce alla realizzazione dei predetti scopi mettendo a disposizione le proprie competenze in materia di formazione ed informazione volta ad evidenziare la rilevanza morale degli interessi degli animali ed a operare concretamente per la loro tutela, nonché a favorire la sostenibilità dei processi produttivi sotto il profilo ambientale e sociale;
  - il Rotary International è uno dei primi *club service*, fondato nel 1905 a Chicago, e diffusosi rapidamente in tutto il mondo con la costituzione di Distretti che comprendono oltre 33.000 Rotary Club, a cui aderiscono complessivamente più di 1.200.000 soci;
  - tra gli scopi del Rotary International vi è quello di orientare l'attività dei Soci dei propri Club al concetto di servizio alla comunità, nonché di offrire la propria gratuita disponibilità, in funzione delle singole competenze per contribuire ed aiutare gli altri, al di sopra di "ogni interesse personale" e senza distinzione di razza, di religione e di ideologia;
  - il Rotary International annovera tra i propri associati figure professionali il cui profilo tecnico e culturale è in grado di assicurare un significativo contributo in termini di formazione specifica;

#### RITENUTO CHE

- le finalità perseguite dal Rotary International sono condivise dall'Università e mirano ad accrescere la responsabilità sociale attraverso la realizzazione di progetti ed attività concrete dirette al riconoscimento del nuovo rapporto tra uomo-animale-ambiente come strumento di sviluppo socio-culturale, terapeutico e di reinserimento sociale;
- tali progetti hanno il fine di promuovere una maggiore coscienza e conoscenza delle specie animali d'affezione, di allevamento e selvatiche, allo scopo di sviluppare un rapporto corretto tra uomo-animale-ambiente che favorisca il possesso responsabile finalizzato alla tutela, al benessere degli animali nonché al rispetto degli obblighi e dei doveri per instaurare una civile convivenza e scongiurare fenomeni di abbandono e maltrattamenti;
- il **Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International** (d'ora in poi, **Distretto Rotary**) ha già siglato con l'Università un Protocollo d'Intesa (Prot. n. 4539 del 16/01/2020) avente

ad oggetto la realizzazione di corsi di formazione teorico-pratici di caseificazione finalizzati all'apprendimento dell'arte casearia che si sono svolti con successo presso alcuni Centri di Prima Accoglienza e Case Circondariali della Regione Siciliana offrendo ai soggetti detenuti presso tali strutture, non solo una possibilità di crescita culturale e sociale, ma anche un mezzo di integrazione sociale nel mondo produttivo;

- è intendimento del Distretto Rotary proseguire la collaborazione con l'Università per realizzare nuovi progetti finalizzati: alla diffusione della cultura del "possesso responsabile", quale elemento essenziale nella lotta al randagismo; all'informazione e formazione sugli obblighi normativi, etici e di civile convivenza che derivino dal possesso di un animale d'affezione; allo sviluppo di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale destinate al mondo della scuola, alla Comunità ed a tutte quelle Istituzioni che a diversi livelli interagiscono con l'ambiente ed il mare; più in generale, al perseguimento di ogni attività che contribuisca a garantire la tutela e protezione del benessere animale;
- alla luce di quanto sopra, l'Università ed il Distretto Rotary ritengono opportuno stabilire una forma di collaborazione, attraverso sinergie tra strutture e servizi, volta a disciplinare le modalità di svolgimento delle succitate iniziative;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1

##### Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

#### ART. 2

##### Finalità della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è l'impegno collaborativo tra l'Università, per il tramite dell'OVUD, e il Distretto Rotary nelle attività di formazione, informazione, ricerca, assistenza, didattica, sensibilizzazione e conservazione in materia di protezione, salvaguardia e tutela del territorio, dell'ambiente e del benessere animale, rivolte alla comunità.
2. Tali attività potranno essere realizzate anche attraverso progetti di *service* e di ricerca, tirocini formativi, *stages*, incontri didattici ed informativi, coordinati ed attuati anche mediante eventuali successivi accordi tra le Parti.

#### ART. 3

##### Dichiarazioni delle Parti

1. Nell'ambito della presente Convenzione, sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti:
  - l'**OVUD** porterà avanti azioni mirate al raggiungimento delle finalità di cui al superiore art. 2 con l'impiego di strutture e di personale qualificato, compatibilmente con gli impegni istituzionali dello stesso;
  - l'**OVUD** garantirà la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione della Comunità all'educazione ambientale attraverso la didattica e la ricerca, anche con corsi e seminari, all'uopo, organizzati;
  - inoltre, l'**OVUD** si impegna a promuovere e realizzare azioni rivolte a sviluppare un rapporto corretto tra uomo-animale-ambiente che favorisca il possesso responsabile finalizzato alla tutela ed al benessere degli animali;
  - il **Distretto Rotary**, condividendo le superiori finalità, si impegna per parte sua a supportare, promuovere e attuare, con qualsiasi modalità ritenuta idonea, anche attraverso contributi finanziari, tutti gli obiettivi di cui alla presente Convenzione, nonché ogni altro progetto d'interesse comune.
2. I dettagli operativi relativi alle attività sopra indicate, verranno definiti nello specifico dei singoli casi, attraverso accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente.

#### ART. 4

##### Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di stipula<sup>1</sup>, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

#### ART. 5

##### Trattamento dati raccolti

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività svolte sono di proprietà comune delle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca proposti da ciascuna di esse.

---

<sup>1</sup> Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

## ART. 6

### Pubblicità attività svolte

1. La collaborazione in essere, inserita nei programmi di ciascuna delle Parti, sarà divulgata attraverso i diversi canali di informazione di cui le Parti si avvalgono.

## ART. 7

### Recesso e Risoluzione

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Lo scioglimento della presente Convenzione non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

## ART. 8

### Forza Maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per le perdite o i danni subiti da quest'ultima a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscano causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, atti di terrorismo, pandemie, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

## ART. 9

### Trattamento dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto della presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente

per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà detti dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

#### ART. 10

##### Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.
2. Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

#### ART. 11

##### Controversie e Foro competente

1. Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.
3. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

#### ART. 12

##### Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge applicabili in materia e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

#### ART. 13

##### Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa via PEC all'altra Parte agli indirizzi indicati in epigrafe.

#### ART. 21

##### Registrazione e bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. Le spese dell'imposta di bollo dovute saranno a carico del Distretto Rotary che dovrà fornire prova del pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per il Rotary

Il Governatore

Prof. Ing. Alfio Di Costa